



PROVINCIA DI MATERA

AREA 1

Capitolato per l'affidamento del servizio di "Gestione materiale, custodia e movimentazione della documentazione di archivio e pulizia delle relative aree del piano terra del Palazzo della Provincia". Anni: 2025/2026/2027.

ART. 1 - OGGETTO D'APPALTO E FINALITA'

Il presente capitolato disciplina i rapporti scaturenti dall'affidamento, del servizio di **"Gestione materiale, custodia, movimentazione della documentazione di archivio e pulizia delle relative aree del piano terra del Palazzo della Provincia"**.

L'appalto ha per oggetto il servizio di **"Gestione materiale, custodia, movimentazione della documentazione di archivio e pulizia delle relative aree del piano terra del Palazzo della Provincia"**

Il servizio si articola nelle seguenti prestazioni:

- 1) Ricondizionamento delle pratiche in appositi faldoni ed etichettature degli stessi a seguito dell'attività di schedatura informatizzata effettuata da operatori specializzati;
- 2) Collocazione dei faldoni sulle scaffalature metalliche, in conformità al disegno della architettura archivistica esistente;
- 3) Trasferimento della documentazione archivistica dagli uffici dell'Ente all'Archivio deposito e viceversa, secondo precise indicazioni archivistiche;
- 4) Consegna e fotocopiatura documenti richiesti dall'utenza nel rispetto delle vigenti disposizioni regolamentari dell'Ente;
- 5) Pulizia delle pratiche e faldoni comprendente la disinfezione degli stessi;
- 6) Pulizia e disinfezione dei locali interessati (piano terra del Palazzo e relative pertinenze).

ART. 2 - MODALITA' ESPLETAMENTO SERVIZIO ED OBBLIGHI DELL' APPALTATORE

L'appaltatore è tenuto:

- a) ad individuare una figura di riferimento (referente) per il raccordo dei servizi tra l' Archivio e gli operatori, al fine di rilevare qualsiasi disfunzione e porre in essere le azioni per il ripristino del corretto andamento dei servizi.
- b) ad impiegare nell'esecuzione del servizio di che trattasi almeno tre unità lavorative svantaggiate fornite, comunque, di specifiche capacità relativamente alle prestazioni oggetto dell'appalto in parola per n.24 ore settimanali distribuite nei 5 giorni della settimana, con la possibilità di incremento fino a 30 ore settimanali individuali qualora le risorse del Bilancio di Previsione di riferimento lo consentano;
- c) ad eseguire le prestazioni con piena autonomia operativo-gestionale ed idonea organizzazione aziendale;
- d) a garantire che gli addetti al servizio siano in grado di svolgere in modo ottimale i compiti loro assegnati; considerata l'importanza dell'attività e la conseguente riservatezza degli atti custoditi nei locali di che trattasi, la Cooperativa si obbliga ad impiegare per il servizio in questione solo personale moralmente responsabile, di assoluta affidabilità e correttezza, del quale operato risponderà personalmente il Rappresentante dell'appaltatore stessa.
- e) a dotare ogni operatore e/o volontario impiegato d'idoneo vestiario (camice, guanti monouso, eventuale grembiule, etc...) e tesserino identificativo provvisto di fotografia e nominativo;
- f) a rispondere direttamente dell'operato dei lavoratori adibiti alle attività previste;

- g) ad effettuare le sostituzioni degli operatori anche per un solo giorno di assenza, impiegando sempre personale qualificato, comunicando al committente quelle superiori a 5 giorni consecutivi e fornendo la documentazione atta a dimostrare l'idoneità e la professionalità degli addetti che dovessero subentrare in modo continuativo;
- h) a sostituire i lavoratori ritenuti non idonei dal committente rispettivamente entro 5 giorni dalla data della relativa richiesta scritta, che dovrà essere motivata in modo adeguato;
- i) a garantire la continuità e la stabilità del personale, per favorire l'ottimale funzionamento del servizio;
- j) ad assicurare la costante reperibilità del referente;
- k) ad evitare ogni interruzione del servizio, comunicando al committente, con un preavviso di almeno 48 ore, eventuali scioperi delle unità impiegate ed adoperandosi per fronteggiare adeguatamente le situazioni di emergenza;
- l) a rispettare scrupolosamente le disposizioni contenute nel presente Capitolato Speciale d'appalto e le modalità organizzative concordate con il committente;
- m) a tenersi in costante contatto con il committente, comunicandogli tempestivamente ogni problema che dovesse insorgere;
- n) a mantenere e all'occorrenza documentare, la percentuale minima di lavoratori svantaggiati di cui all'art. 4, comma 2 della L. 381/1991 per tutta la durata del contratto;
- o) a rendere note al committente eventuali modifiche significative della propria struttura d'impresa e del proprio organigramma sociale, con particolare riguardo ai poteri d'amministrazione e rappresentanza;

L'Appaltatore si impegna a:

- a) rispettare gli adempimenti contributivi ed assicurativi nei confronti dei soci lavoratori e/o dei dipendenti e/o degli eventuali volontari impiegati ai sensi della L. 381/1991;
- b) applicare il contratto nazionale di lavoro e quello integrativo delle Cooperative sociali, come previsto dalla L. 327/2000, assicurando ai soci lavoratori un trattamento economico non inferiore a quello dei lavoratori dipendenti;
- c) corrispondere puntualmente le spettanze economiche dovute agli operatori per le prestazioni da loro assicurate;
- d) fornire, se richiesta del committente, la documentazione relativa al rapporto di lavoro del personale impiegato;
- e) adempiere a tutti gli obblighi imposti dalla normativa vigente in materia di sicurezza del lavoro;
- f) informare gli operatori dell'assenza di vincoli di dipendenza e/o subordinazione nei confronti del committente.
- g) Garantire la clausola sociale, prevedendo l'obbligo per l'impresa aggiudicataria, che subentra nell'esecuzione del servizio, di assicurare i livelli occupazionali tramite l'assunzione del personale già alle dipendenze nell'impresa uscente.

Il committente, nell'interesse esclusivo dei lavoratori, eseguirà controlli costanti sull'osservanza degli impegni assunti dall'appaltatore nei loro confronti.

Qualora riscontri un comportamento difforme da quello pattuito, il committente procederà all'immediata sospensione del pagamento delle fatture, accantonando le somme spettanti all'appaltatore a garanzia degli obblighi di cui sopra ed assegnando al medesimo un termine entro il quale regolarizzare la propria posizione.

ART. 3 - ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

L'Appaltatore garantisce di essere in possesso di mezzi e attrezzature idonee e moderne per l'esecuzione del servizio anche in ordine alle caratteristiche e alla struttura degli ambienti e loro accessori.

L'impiego degli attrezzi e delle macchine, la loro scelta e le loro caratteristiche tecniche dovranno essere perfettamente compatibili con l'uso dei locali e dovranno essere tecnicamente efficienti e mantenuti in perfetto stato;

Tutte le macchine e le attrezzature impiegate nell'espletamento del servizio dovranno essere conformi a quanto stabilito dalle normative vigenti in materia di sicurezza.

L'Appaltatore sarà responsabile della custodia sia delle macchine che delle attrezzature tecniche. A tutte le attrezzature e macchine, utilizzate dall'Appaltatore per il servizio in oggetto, dovrà essere applicata una targhetta o un adesivo indicante il nominativo o il contrassegno dell'Appaltatore stesso.

La Provincia si riserva la facoltà, per sopravvenute e motivate esigenze, nel corso del rapporto contrattuale e con preavviso di 15 giorni, di ridurre o aumentare talune prestazioni procedendo, conseguentemente, ad un proporzionale adeguamento del corrispettivo offerto.

La Provincia si riserva, altresì, la facoltà di richiedere all'appaltatore, sempre per sopravvenute e motivate esigenze, l'esecuzione di prestazioni analoghe e/o complementari procedendo, anche in questo caso, ad un proporzionale adeguamento del corrispettivo offerto.

ART. 4 - DIREZIONE LAVORI

L'Appaltatore è obbligato a fornire indicazione di una persona deputata alla responsabilità sulla conduzione dei lavori, fornendo numero telefonico, mail/e/o pec, oltre all'indirizzo della sede dello stesso, cui questa Amministrazione potrà inoltrare ogni richiesta o eventuale contestazione necessaria.

ART. 5 - PERSONALE

Per il corretto espletamento del servizio, è obbligato ad adibire personale in numero sufficiente **(almeno 3 unità lavorative svantaggiate fornite, comunque, di specifiche capacità relativamente alle prestazioni oggetto dell'appalto in parola)**, secondo le procedure previste dalle leggi vigenti sul collocamento.

Il personale dovrà essere capace e fisicamente idoneo. In servizio dovrà essere indossato un cartellino di identificazione da fornirsi a cura e spese dell'appaltatore.

L'appaltatore si impegna a richiamare e, se del caso, sostituire il personale che non osservasse un'andata irreprensibile, anche su segnalazione dell'Ente.

L'appaltatore, dovrà riferire per iscritto, sia pure succintamente, all'Amministrazione provinciale circa ogni inconveniente che si dovesse verificare nell'espletamento del servizio in parola.

Le assenze del personale per congedi ed altro non dovranno ripercuotersi sul perfetto funzionamento del servizio, che non potrà per nessun motivo essere interrotto. A tal fine l'appaltatore predisporrà le opportune sostituzioni.

Si dovrà garantire la clausola sociale, prevedendo l'obbligo di assicurare i livelli occupazionali tramite l'assunzione del personale già alle dipendenze nell'impresa uscente.

ART. 6 - CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO

Il corrispettivo dovuto dalla Provincia all'appaltatore assuntrice per il pieno e perfetto adempimento del servizio, stabilito in contratto sarà corrisposto in rate mensili posticipate.

Il pagamento, da parte dell'Amministrazione appaltante, del corrispettivo dovuto per il servizio sarà effettuato dopo la verifica della regolare esecuzione del servizio, sarà effettuato dopo la verifica della regolare esecuzione del servizio, previa presentazione di regolare fattura e verifica e verifica della regolarità contributiva (Durc).

ART. 7 - DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto con l'appaltatore avrà la durata di anni 3 (tre) presumibilmente dal 01/01/2025 al 31/12/2027, salvo il diritto di recesso anticipato da parte del committente, come previsto dal successivo art.18 del presente capitolato.

Non sono previsti in alcun modo rinnovi automatici.

ART. 8 — ACCERTAMENTO DANNI E POLIZZA ASSICURATIVA PER RESPONSABILITA' CIVILE

L'Appaltatore è responsabile di ogni infortunio e danno a persone e a cose, ad esso imputabile direttamente o indirettamente, che possa derivare al Committente ed a terzi anche se non strettamente conseguenti all'esecuzione del servizio. L'accertamento danni sarà effettuato dal Committente alla presenza del referente della cooperativa preventivamente avvertito, in modo tale da consentire all'Appaltatore di esprimere la propria valutazione. Qualora l'Appaltatore non partecipi all'accertamento in oggetto, il Committente provvederà autonomamente. I dati così accertati

costituiranno un titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto dall'appaltatore.

Qualora l'Appaltatore non dovesse provvedere al risarcimento od alla riparazione del danno nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, il Committente è autorizzato a provvedere direttamente, trattenendo l'importo sul canone di prima scadenza ed eventualmente sui successivi o sul deposito cauzionale con obbligo di immediato reintegro.

Per poter procedere alla stipula del contratto per l'esecuzione del servizio, l'appaltatore dovrà presentare idonea cauzione definitiva ai sensi del D.Igs. n. 50 del 18/04/2016. All'atto della stipula del contratto l'appaltatore dovrà, altresì, presentare polizza assicurativa per la copertura di eventuali danni a terzi (RCT) per un massimale pari a C. 200.000,00. Il Committente ha diritto di verificare il regolare pagamento dei premi relativi e di richiedere, ove ritenuto necessario, eventuali modificazioni delle condizioni di polizza, sia nei contenuti che nei massimali, proporzionalmente ad eventuali riduzioni o estensioni del servizio.

ART. 9 - PENALITÀ

Il committente contesterà per iscritto eventuali disfunzioni, irregolarità o inadempienze riscontrate nell'operato dell'appaltatore, concedendogli un termine massimo di 3 giorni per la presentazione delle relative giustificazioni.

Qualora queste ultime vengano ritenute non adeguatamente motivate, il committente si riserva la facoltà insindacabile di applicare, a seconda della gravità del caso, penalità pecuniarie.

In caso di inadempienza totale o parziale degli obblighi contrattuali o di irregolarità nella esecuzione del servizio di appalto, l'Ente provincia infliggerà una penalità stabilita in €50,00 per ogni giornata di lavoro in cui non venisse effettuato regolarmente il servizio, da trattarsi nel canone mensile.

L'applicazione della penale sarà preceduta da contestazione dell'inadempienza, a seguito della quale l'appaltatore, nei tre giorni successivi alla data di notifica dell'inadempienza, potrà presentare le proprie giustificazioni, sulle quali deciderà il responsabile di servizio.

Analoga sanzione prevista al comma 41 sarà direttamente comminata la prima volta che si verifichi il mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza del lavoro per i dipendenti dell'appaltatore o la non regolarità del rapporto stesso.

Più contestazioni di rilevante importanza potranno dar luogo a rescissione del contratto d'appalto.

ART. 10 - APPLICAZIONE NORME C.C.N.L.

Nell'esecuzione del servizio che forma oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti e negli accordi locali integrativi dello stesso, attualmente in vigore. L'impresa si obbliga ad applicare il contratto e gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche se non sia aderente alle Associazioni stipulanti o reda da esse ed indipendente dalla natura, dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'impresa è obbligata richiedere all'ufficio del lavoro territorialmente competente, l'avviamento di almeno il 50% dei lavoratori iscritti e residenti nella provincia di Matera, fatti salvi gli obblighi di continuità occupazionale.

L'appaltatore si obbliga ad applicare le disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori nonché delle condizioni di lavoro, nel rispetto di apposito piano di sicurezza che **dovrà essere presentato alla Provincia all'atto della stipula del contratto di appalto.**

ART. 11- GARANZIE APPLICAZIONE CONTRATTO DI LAVORO

In caso di inosservanza degli obblighi di applicazione delle norme contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro, accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dall'ispettorato del lavoro, la stazione appaltante medesima comunicherà all'impresa e, se del caso, anche all'ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti, se il servizio è in corso di esecuzione ovvero alla sospensione dei pagamenti, se il servizio è stato ultimato, destinando le somme accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando l'ispettorato del lavoro non si sia accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e le sospensioni dei pagamenti l'Impresa non può opporre eccezioni alla stazione appaltante.

ART. 12 - OBBLIGHI ED ONERI ASSICURATIVI

Tutti gli obblighi ed oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali, a norma delle leggi vigenti in materia, sono a carico dell'impresa appaltatrice, che ne è la sola responsabile, anche in deroga alle norme che ne disponessero l'obbligo del pagamento e l'onere a carico della Provincia o in solido con la

ART.13 - SICUREZZA SUL LAVORO

L'appaltatore aggiudicatario si impegna ad osservare tutte le disposizioni dettate dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di prevenzioni infortuni sul lavoro, igiene e sicurezza, nonché tutti gli obblighi in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, previdenza, invalidità, vecchiaia, malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esecuzione per la tutela materiale dei lavoratori.

L'Amministrazione ha preventivamente redatto il Documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI), che sarà aggiornato dalla stessa Amministrazione, dopo l'avvenuta aggiudicazione, anche su proposta della Appaltatore, in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalità realizzative.

In nessun caso l'integrazione del DUVRI modificano o adeguano i costi della sicurezza.

L'Appaltatore dovrà esibire all'ufficio Organi Istituzionali i seguenti documenti:

- il Documento di Valutazione del Rischio redatto ai sensi del D.Lgs.81/08 e successive modifiche;
- il piano di sicurezza specifico per le attività da svolgere nell'Ente con la quantificazione dei costi;
- il documento di nomina del Responsabile della Sicurezza.

L'aggiudicatario dovrà, infine, uniformarsi alle procedure di emergenza e di pronto soccorso sanitario in vigore presso la sede ove si svolgeranno le attività contrattuali.

L'Ente ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto di appalto qualora accerti che l'aggiudicatario non osservi le norme di cui sopra e i danni derivanti da tale risoluzione saranno interamente a suo carico.

Il DUVRI riporta alcune prescrizioni generali in materia di sicurezza ed individua i principali rischi da interferenze potenzialmente presenti nelle sedi oggetto dell'appalto e le relative misure da adottare per eliminarli o ridurli.

ART. 14 - SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

Qualora il servizio debba essere sospeso per consentire l'esecuzione di interventi di manutenzione nelle strutture in cui esso è svolto, per motivi di pubblico interesse, per cause di forza maggiore, il committente ne darà preventiva informazione all'appaltatore, il quale non avrà diritto ad alcun compenso per il lavoro non eseguito e non potrà chiedere rimborsi, né risarcimento danni, né accampare alcuna pretesa in merito.

ART. 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO SU INIZIATIVA DEL COMMITTENTE

L'Ente si riserva di risolvere il contratto per l'affidamento del servizio di che trattasi, previa diffida di almeno un mese, in caso di gravi o reiterate inadempienze rispetto agli impegni assunti e per persistenti inosservanze delle indicazioni organizzative espresse dall'Ente, o perdurante inadeguatezza degli operatori impiegati.

Tali inadempienze devono essere contestate per iscritto dall'Ente, affinché l'appaltatore adotti i necessari provvedimenti per la relativa regolarizzazione.

Il contratto si intenderà comunque risolto nei seguenti casi:

- in caso di frode, grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- in caso di cessione dell'azienda, di cessione d'attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario.

In caso di risoluzione del contratto resta salva per l'Ente la facoltà di esperire ogni altra azione per il risarcimento del danno subito o delle maggiori spese sostenute in dipendenza della risoluzione, fermo restando l'applicazione delle penali.

ART. 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO SU INIZIATIVA DELL'APPALTATORE

Secondo quanto disposto dall'art. 1672 del Codice Civile e con un preavviso di almeno 30 giorni, l'appaltatore potrà chiedere la risoluzione del contratto nell'impossibilità di eseguirlo, per cause ad esso non imputabili. In tale evenienza, il committente sarà tenuto al pagamento delle prestazioni rese fino a quel momento ed allo svincolo della cauzione.

ART.17 - DIVIETO DI CESSIONE

Ai sensi e per gli effetti deipari. 1656 del Codice Civile, l'appaltatore appaltatrice non potrà cedere, in tutto o in parte, il servizio in subappalto a terzi, pena la decadenza immediata del contratto ed il risarcimento dei danni eventuali.

Sul prezzo d'appalto non potranno effettuarsi da parte dell'appaltatore cessioni, procure né, sino a quando il

servizio è in corso, potrà avere effetto alcun sequestro, senza la preventiva adesione della Provincia.

ART. 18 - RECESSO UNILATERALE AMMINISTRAZIONE

L'amministrazione appaltante, comunque, potrà in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio, recedere dal contratto di appalto senza alcun preavviso, con semplice lettera raccomandata, a causa di disservizio prodotto dall'appaltatore appaltatrice o per mancato adempimento, da parte di quest'ultima, alle condizioni fissate nel presente contratto. L'appaltatore stesso risponderà anche di eventuali danni che l'Amministrazione predetta venisse a subire per effetto dell'anticipato scioglimento del contratto.

ART.19 - CONTROVERSIE

Per ogni controversia, derivante dal presente contratto, si determina quale Foro competente quello di Matera. E esclusa la competenza arbitrale.

ART.20 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE

L'appaltatore aggiudicatario dovrà eleggere e dichiarare il luogo del proprio domicilio, al quale resta inteso che la Provincia potrà indirizzargli per tutta la durata del contratto avvisi, richieste, atti giudiziari ed ogni altra comunicazione di qualsiasi natura potesse occorrere.

ART.21 - TUTELA DELLA PRIVACY

E fatto divieto all'Appaltatore ed al personale impiegato di utilizzare le informazioni assunte nell'espletamento delle attività per fini diversi da quelli inerenti l'attività stessa. Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto delle norme del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento Europeo 679/2016.

ART.22 - STIPULA DEL CONTRATTO

La stipula del contratto avverrà mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014.

ART.23 - OBBLIGO TRACCIABILITÀ TRANSAZIONI

1. L'affidatario, in conformità alla Legge 13 agosto 2010, n. 136, dovrà dichiarare il conto corrente dedicato alle transazioni relative al contratto, che verranno effettuate, pena le sanzioni previste dalla legge citata, esclusivamente con bonifico bancario, riportante l'indicazione del codice CIG inerenti il presente affidamento.
2. L'affidatario comunica altresì le generalità e il codice fiscale di tutte le persone delegate ad operare su di esso e si obbliga altresì a comunicare le eventuali modifiche:

ART.24 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese presenti, future e consequenziali, inerenti al contratto di appalto, comprese imposte, tasse e diritti di qualsiasi specie, verranno assunte dall'appaltatore appaltatrice, senza diritto di rivalsa.

ART.25 - CARATTERE DEI SERVIZI

I servizi ricompresi nel presente appalto sono da considerarsi, ad ogni effetto, di pubblico interesse e, come tali, non potranno essere sospesi o abbandonati. In caso di abbandono o sospensione, anche parziale, del servizio, eccettuati i casi di forza maggiore, l'Amministrazione potrà senz'altro sostituirsi all'appaltatore per l'esecuzione d'ufficio a danno e spese dell'inadempiente, oltre ad applicare le previste penalità.

ART.26 - NORME FINALI

Per tutto quanto non espressamente regolato nella lettera di invito e nel presente capitolato speciale d'appalto, si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nella vigente normativa in materia di contratti pubblici.

Il presente Capitolato è composto da n.26 articoli.

IL DIRIGENTE AREA 1

Dr. Vincenzo PIERRO

